



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 00682/18

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 49/2018, presentato in data 17 luglio 2018, dal sig. Francesco Ghirelli, in qualità di Presidente della Lega Italiana di Beach Volley, contro la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIPAV, pubblicata, unitamente alle relative motivazioni, con C.U. n. 1/2018 del 12 luglio 2018, con la quale la CFA ha dichiarato "il proprio difetto di giurisdizione" e, per l'effetto, ha annullato la decisione del Tribunale Federale del 18 maggio u.s., di cui al C.U. n. 71/2018, che aveva inflitto allo stesso ricorrente la sanzione della sospensione di 5 mesi da ogni attività federale, per la violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 R.A.T., artt. 1 e 74 Reg. Giur., e art. 2 Codice di Comportamento Sportivo del CONI, con l'aggravante di cui alla lettera j) dell'art. 102 Reg. Giur..

Annulla la decisione impugnata e, per l'effetto, rinvia alla Corte Federale d'Appello FIPAV, in diversa composizione, per la valutazione del merito.

Spese al definitivo.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 12 settembre 2018.

IL PRESIDENTE  
F.to Mario Sanino

IL RELATORE  
F.to Vincenzo Ioffredi

Depositato in Roma in data 12 settembre 2018.

PER IL SEGRETARIO  
F.to Gabriele Murabito